



Tribunale di Pavia

Ufficio esecuzioni immobiliari

G.E. Dott. Alessandro Maiola

procedura esecutiva immobiliare R.G.E. N. 195/2022

---=oOo=---

custode giudiziario:

IVG di Vigevano Tel. 0381691137 e-mail ivgvigevano@ivgpiemonte.it

---=oOo=---

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

TERZO ESPERIMENTO

L'Avv. Annamaria SILVANO, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 14.11.2023

AVVISA CHE

tramite il portale

www.astetelematiche.it (ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA)

il giorno 22 luglio 2025,

alle ore 11.00,

avrà inizio l'esame delle offerte telematiche della procedura di

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

LOTTO UNICO in Comune di **GARLASCO, Cascina Venturina n. 6**

Diritto: **piena proprietà**

Complesso di fabbricati a diversa destinazione con annesse aree pertinenziali ad uso corte e sedimi di terreno a destinazione agricola.

Riprendendo la descrizione fornita dal perito estimatore Geom. Marco Ferri nell'elaborato peritale infra citato, il compendio immobiliare oggetto di pignoramento risulta costituito da:

1 - Quota di 1/1 della piena proprietà di porzione di fabbricato ex abitativo accessibile da corte in proprietà con soggetti terzi, disposto su due piani così distribuiti: al piano terra locale a pianta quadra e bagno, indi con salto di quota inferiore piccola cantina, al piano primo, raggiungibile con scala interna a rampa unica, camera matrimoniale con balcone e ulteriore camera. Tutti i locali sono inagibili, in pessime

condizioni di manutenzione, risultano necessari pesanti interventi di ristrutturazione e di rifacimento degli impianti.

2 - Quota di 1/1 della piena proprietà di Fabbricato Rurale A, fabbricato a tipologia rurale su due piani composto da tre vani al piano terra ad uso ex stalla con piccola sala di mungitura e ala di portico; al piano primo, con accesso diretto dall'esterno tramite scala in ferro, due vani utilizzati come ex laboratorio per la produzione di formaggi. Completano la porzione di fabbricato due manufatti sempre con accesso diretto dall'esterno tramite scala a pioli, costituenti fienile e ripostiglio ricavati sopra la sala mungitura; sono inoltre presenti ala di portico sul fronte est del piano terra e aree scoperte afferenti sul lato est e sul fronte lato ovest. Il tutto versa in pessimo stato di conservazione, carente dei primari impianti tecnologici e richiedente manutenzione straordinaria.

3 - Quota di 1/1 della piena proprietà di Fabbricato Rurale B, altro fabbricato a tipologia rurale di un piano adibito a locale deposito con annesso piccolo sedime afferente in lato sud. Anche questa costruzione è in pessimo stato di conservazione e priva di impianti funzionanti.

4 - Quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà di sedime di corte antistante i fabbricati e costituente via di accesso ai medesimi, ora mappale 1498 di CF, corrispondente al mapp. 1498 Ente Urbano di mq. 255, derivante dalla soppressione dell'originario mappale 832 di CT di mq. 255. Si dà atto del fatto che detto sedime risulta accatastato in catasto fabbricati con categoria A/3 ed erroneamente intestato in catasto pro quota al debitore esecutato come "proprietà per l'area". Dalle ispezioni ipotecarie si evince, per contro, che il debitore esecutato è proprietario della quota di ½ della piena proprietà di detto immobile.

5 - Quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà di appezzamento di terreno agricolo

6 - Quota di 1/1 della piena proprietà di appezzamento di terreno agricolo trattato a gerbido

I beni risultano censiti in C.F. del Comune di GARLASCO come segue:

1 - Foglio 15, mappale 1205 sub. 1 et 1207 sub. 1 graffati, cat. A/4, cl. 2, vani 4, superficie catastale mq. 82, PT-1, Cascina Venturina snc, R. C. Euro 142,54.

2 - Foglio 15, mappale 1205 sub. 2 et 1207 sub. 2 graffati, cat. D/10, PT-1, Cascina Venturina snc, R. C. Euro 480,24

Originariamente i beni erano censiti in NCEU al foglio 15 mapp. 1205 et 1207; con denuncia di variazione in data 29.06.2011 Pratica PV0202432 per divisione e cambio di destinazione dette particelle sono state soppresse ed hanno originato i mappali 1205 sub.1 graffato al mappale 1207 sub. 1 di categoria A/4 ed i mappali 1205 sub. 2 graffato al mappale 1207 sub. 2 di categoria D/10.

3 - **Foglio 15, mappale 1206**, cat. C/2, cl. 2, mq. 172, superficie catastale mq. 172, PT, Cascina Venturina snc, R. C. Euro 186,54.

4 - **Foglio 15, mappale 1498**, cat. A/3, cl. 1, vani 1, superficie catastale mq. 9, PT-1, Cascina Venturina 6, R. C. Euro 41,32 (trasferita per la quota di ½ - un mezzo).

Dandosi atto del fatto che la particella non corrisponde nello stato di fatto ad unità abitativa ma a scala di accesso ad una abitazione di proprietà di terzi e non oggetto della presente procedura esecutiva.

Detta particella corrisponde in CT al foglio 15 mappale 1498 Ente Urbano di mq. 255, derivante dalla soppressione del mappale 832 di C.T. di mq. 255 a seguito di presentazione Tipo Mappale del 30.10.2017 pratica PV0115455 per nuova costruzione.

Tutto il sedime, corrispondente all'ente urbano mappale 1498, costituisce la corte comune di proprietà del debitore esecutato in ragione della quota di un mezzo della piena proprietà, oggetto di vendita nella presente procedura esecutiva.

I terreni risultano identificati in C.T. del Comune di Garlasco come segue:

5 - **Foglio 15, mappale 789**, qualità vigneto, cl. 2, are 00, ca 76, R.D Euro 0,51, R.A Euro 0,39 (trasferita per la quota di ½ - un mezzo).

6 - **Foglio 15, mappale 71**, qualità vigneto, cl. 2, are 28, ca 40, R.D Euro 19,07, R.A Euro 14,67

Si dà atto che in alcune formalità pregiudizievoli i beni sono identificati con gli originari numeri di mappa.

Confini in unico corpo da nord ad ovest secondo la mappa di catasto:

- Dei mapp. 1205/1 et 1207/1: mapp. 835 e 1482; mapp. 1498 su due lati; mapp. 945 e con salto di quota sporgente mapp. 70.
- Dei mapp. 1205/2 et 1207/2: mapp. 781; mapp. 1487 e 783; mapp. 1491; mapp. 70.
- Del mapp. 1206: mapp. 780; mapp. 559; mapp. 783; mapp. 1488.
- Del mapp. 1498: mapp.li 945-1207-1492-1491-1205-783-1488, con salto rientrante mapp. 1497, mapp. 1442.
- Del mapp. 789: mapp. 1416 su due lati; mapp. 1442; mapp. 794.
- Del mapp. 71: mapp. 65; mapp. 780; mapp. 781 e 783; mapp. 70-68-549.

Accesso: L'accesso al complesso immobiliare si pratica dalla Strada Provinciale 206 e di seguito, lasciando alle spalle l'abitato di Garlasco, con svolta a sinistra provenendo da Garlasco verso Vigevano, si imbecca strada con fondo parzialmente costituito da battuto di terra inghiaiato, dopo circa 1Km si arriva direttamente al complesso immobiliare costituente la Cascina Venturina.

Stato di possesso dei beni: Al momento del sopralluogo del perito il bene era nella disponibilità del debitore esecutato, che pur avendo la residenza nell'immobile abita altrove, come verificato dal custode giudiziario in sede di primo accesso.

Accertamento conformità urbanistico-edilizia e catastali

Il complesso immobiliare è di remota costruzione, anteriore al 1 settembre 1967. Secondo quanto rilevato dal perito estimatore Geom. Ferri, sono stati effettuati interventi con SCIA n. 065/2019 del 9.04.2019 che hanno interessato il mappale 1205 sub. 23, oltre ad altro mappale non oggetto della presente procedura. Sono inoltre stati effettuati altri interventi in assenza dei necessari permessi.

Si richiamano le segnalazioni effettuate dal primo perito incaricato, Geom. Marco Ferri in relazione alle difformità riscontrate:

PORZIONE DI FABBRICATO EX ABITATIVO

Sono rilevati dei lavori di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni al piano terra, iniziate senza titolo autorizzativo e ancora in corso; in particolare per quanto riguarda tavolati divisorii. Tale situazione per essere allineata va predisposta regolare pratica edilizia in sanatoria inserendo tutti i lavori necessari a portare a termine lo stato di fatto.

FABBRICATO RURALE "A"

La pratica edilizia rilevata presso gli uffici del comune consisteva nella sanatoria su lavori eseguiti sia sull'unità interessata da esecuzione immobiliare, sia su unità estranea al procedimento ove insisteva un laboratorio di prodotti caseari.

Tramite il procedimento amministrativo il comune chiedeva documentazioni integrative alla pratica; tali documentazioni non sono mai state fornite e la pratica non ha più avuto seguito.

Allo stato attuale non è possibile constatare se le opere sono sanabili, in quanto gran parte dei provvedimenti si riferiva al laboratorio di prodotti caseari posto nell'unità immobiliare confinante, non oggetto di perizia e non visionata.

Di fatto le difformità dell'unità al foglio 15 mappale 1205 sub 2 consistono nella presenza sulle planimetrie catastali di una porzione di fienile al primo piano, che in realtà risulta essere costituente dell'unità confinante di cui al foglio 15 mappale 1491 sub 1.

AREA URBANA A CORTILE

Tale area proviene dal censimento di un ex fabbricato rurale, la cui originaria rappresentazione catastale non è rappresentabile in quanto i fabbricati rurali non avevano planimetrie depositate in Catasto.

L'area risulta costituita attraverso un Tipo Mappale di variazione catastale nel quale però veniva rappresentata al suo interno anche una scala facente parte di un fabbricato terzo, non interessato da esecuzione in quanto di altra proprietà.

L'area in questione ha una superficie al netto della sopracitata scala di mq 288,00 circa; tale area risulta essere di proprietà per 1/2 del soggetto esecutato.

Nella valutazione dell'unità immobiliare bisogna tenere conto degli allineamenti catastali necessari per regolarizzare la situazione, che però devono necessariamente interessare anche i soggetti terzi proprietari e utilizzatori della scala.

Si specifica inoltre che il perito estimatore Geom. Marco Ferri ha rilevato che il manto di copertura dei fabbricati denominati "Fabbricato Rurale A" e "Fabbricato Rurale B" è costituito da lastre ondulate in fibrocemento che dovrà essere rimosso e smaltito a norma.

Il perito estimatore precisa che per le difformità riscontrate si dovrà provvedere, ove possibile, alla regolarizzazione urbanistico-edilizia con idonea pratica in sanatoria e contestuale regolarizzazione catastale,

mentre per alcune porzioni il Geom. Ferri ha dichiarato di non poter esprimere un parere sulla sanabilità degli abusi.

Si segnala inoltre che le schede catastali non corrispondono allo stato di fatto esistente.

Si precisa che gli immobili pignorati saranno posti in vendita nella consistenza e sulla base della documentazione catastale e urbanistica indicata nella perizia di stima redatta dal Geom. Marco Ferri in data 24.05.2023, elaborato cui si rimanda anche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico/catastali e che si trova pubblicata sul sito www.tribunale.pavia.it, unitamente alla delega di vendita.

Si specifica che l'elaborato peritale presenta errori concettuali laddove il perito estimatore ha omesso di effettuare la corrispondenza tra le mappe catastali, non rilevando che il mappale 1498 di NCEU corrisponde alla soppressa particella 832 di NCT e corrispondente alla corte in comproprietà con soggetti terzi.

Pertanto non si dovrà tener conto della dicitura "(non interessato da procedura)" posta a lato della particella 832, in ragione della corrispondenza tra la soppressa particella 832 e la costituita particella 1498, come pure non si dovrà tenere conto del paragrafo "ATTENZIONE" di pag. 6 dell'elaborato peritale del 24.05.2023 in quanto l'esecutato ebbe ad acquistare la quota di $\frac{1}{2}$ un mezzo della piena proprietà dell'originaria particella 832 con atto a rogito notaio Quaggia trascritto a Vigevano il 2.02.2007 ai n.ri 1081/660.

Quanto al mappale 1498 si evidenzia inoltre che il titolo di proprietà risultante dai pubblici registri in capo al debitore esecutato è "piena proprietà" e non "proprietà dell'area" come erroneamente risulta dalle visure catastali, in quanto dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria RR.II. competente non risulta alcun titolo giuridico trascritto che abbia determinato la cessione della proprietà superficaria da parte del debitore esecutato a favore dei soggetti indicati nella visura catastale come titolari del diritto di superficie.

Tutti i costi per le regolarizzazioni urbanistiche e catastali, ivi compreso quanto necessario per regolarizzare il mappale 1498 di CF, i costi di rimozione e smaltimento amianto, nonché i costi per le eventuali riduzioni in pristino, ove richieste, per le parti non sanabili, saranno a esclusivo e totale carico degli aggiudicatari, senza possibilità di ripetizione degli importi nei confronti della procedura. Di ciò si è tenuto conto nella determinazione del valore da porre a base d'asta.

Vincoli giuridici

Non risultano vincoli giuridici che resteranno a carico dell'acquirente fatta eccezione per le problematiche sopra rilevate.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato di stima a cui si rimanda (facendo tuttavia attenzione a quanto sopra rilevato), allegato alla pubblicità della vendita effettuata sui siti www.astegiudiziarie.it, www.asteanunci.it e www.astalegale.net (link reperibili anche sul sito www.tribunale.pavia.it)

al valore d'asta di € 43.211,00 (quarantatremiladuecentoundici/00) di cui Euro 10.374,00 per i mappali 1205/1 et 1207/1; Euro 18.263,00 per i mappali 1205/2 et 1207/2; Euro 7.489,00 per il mappale 1206, Euro 1.586,00 per la quota di ½ del mappale 1498, Euro 67,00 per la quota di ½ del mappale 789 ed Euro 5.432,00 per il mappale 71

offerta minima € 32.408,00 (trentaduemilaquattrocentootto/00) di cui Euro 7.781,00 per i mappali 1205/1 et 1207/1; Euro 13.697,00 per i mappali 1205/2 et 1207/2; Euro 5.617,00 per il mappale 1206, Euro 1.189,00 per la quota di ½ del mappale 1498, Euro 50,00 per la quota di ½ del mappale 789 ed Euro 4.074,00 per il mappale 71

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a: **€ 1.000,00 (mille/00)**

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA

Il giudice dell'esecuzione ha nominato gestore della vendita telematica la società GRUPPO EDIM S.P.A. tramite il proprio portale www.garavirtuale.it; la società ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A. tramite il proprio portale www.astetelematiche.it, la società ASTALEGALE.NET S.P.A. tramite il proprio portale www.spazioaste.it

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta di acquisto deve essere redatta e depositata, a pena di inammissibilità, in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, con la modalità e i contenuti previsti dagli artt. 12 e ss. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 che si riportano al paragrafo successivo.

L'offerta, a pena di inammissibilità, è redatta tramite la compilazione del modulo web fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale delle vendite pubbliche, secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" ivi pubblicato.

A pena di inammissibilità l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare, attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia. In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un

documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta può essere presentata da persona fisica, ad eccezione del debitore, da persona giuridica, da più persone, sia fisiche che giuridiche, che intendono acquistare *pro quota* o con diritti reali complementari, dal procuratore legale in rappresentanza dell'offerente e dal procuratore legale per persona da nominare.

L'offerta presentata per un minorenne deve essere sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata per un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata da più persone deve essere sottoscritta, con firma digitale, da un solo offerente cui deve essere allegata la procura notarile rilasciata a quest'ultimo da parte dei co-offerenti.

L'offerta presentata dal procuratore legale, sia in rappresentanza dell'offerente sia per persona da nominare, deve essere corredata dalla procura speciale notarile.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Per l'offerta presentata da persona fisica non è ammessa la procura a soggetto diverso dal procuratore legale (avvocato).

L'offerta presentata dalla persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata dalla visura camerale da cui risultino i poteri oppure dalla procura notarile o dalla delibera che giustifichi i poteri.

Gli offerenti sono onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo¹ in via telematica (attualmente € 16,00).

Offerte presentate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili.

4. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e deve contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto (a cui comunque si rinvia per tutto quanto non indicato), i seguenti dati, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale deve essere riportato in un documento separato da allegare all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente.

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, comprensivo del numero del lotto, ufficio giudiziario, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Pavia;

c) l'indicazione del referente della procedura (Professionista delegato);

d) data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

e) l'indicazione del prezzo offerto che non può essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita;

f) il termine di pagamento del prezzo che non può comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile);

g) l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN - o codice simile - composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

h) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta a cui l'offerente acconsente che siano inviate tutte le comunicazioni previste e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni;

i) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

All'offerta devono essere allegati in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;
- se questi è coniugato o unito civilmente in comunione legale dei beni copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente;
- qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale;

¹ Il pagamento del bollo deve essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamenti online tramite PagoPA- utenti non registrati > Bollo su documento" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>. **La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici deve essere allegata alla PEC** con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale. La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

- qualora l'offerente sia minore di età, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che agisce in suo nome con la copia della relativa autorizzazione del giudice tutelare;
- se l'offerente non è una persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale risalente a non più di tre mesi, nonché copia della delibera assembleare o consiliare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato);
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti di identità;
- se l'offerta è presentata dall'avvocato, copia anche per immagine della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento di identità di entrambi;
- contabile del bonifico attestante il versamento della cauzione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- ricevuta di pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici <http://pst.giustizia.it>;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

La cauzione deve essere versata esclusivamente con unico bonifico sul conto corrente IBAN IT28 2084 4023 0000 0000 0271 668 intestato a Tribunale di Pavia RGE 195/2022, acceso presso la Banca BCC Carate Brianza con causale: PROC. ES. IMM. RGE seguito dal numero e dall'anno della procedura esecutiva immobiliare con indicato un "nome di fantasia"; il versamento della cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere eseguito in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione dell'offerta, vale a dire entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per l'esame delle offerte.

A pena di inammissibilità dell'offerta, la cauzione deve essere di importo pari almeno al 10 % del prezzo offerto.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo la cauzione è trattenuta dalla procedura esecutiva.

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione è restituita al soggetto offerente mediante bonifico bancario sul conto corrente da cui proviene il pagamento con costo del bonifico a carico della procedura.

7. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si procede all'aggiudicazione al maggior offerente, anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

8. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche sono aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esecutati, il giorno e all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, dà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale

sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procede a gara sull'offerta più alta, che ha durata **sino alle ore 15 del giorno successivo** a quello di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte, termine avviato dal Professionista delegato; durante il periodo della gara, ogni partecipante può effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa è prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara ha luogo entro il giorno successivo al suo termine, scadenza prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene è definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura a chi ha effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura dispone la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulta aggiudicatario la cauzione è restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale è stata inviata.

9. AGGIUDICAZIONE

Alla scadenza della gara, all'esito degli eventuali prolungamenti, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, stilando verbale, individuando il miglior offerente. In caso di unica offerta, anche se l'offerente non si è collegato alla vendita telematica, il bene è aggiudicato all'offerente. In caso di pluralità di offerte e di gara, il bene è aggiudicato all'offerente che ha effettuato, al termine del tempo concesso, il maggior rialzo. In caso di pluralità di offerte senza che siano effettuati rilanci, il bene è aggiudicato all'offerente che ha offerto di più, in subordine, a parità di prezzo offerto, a quello che ha depositato cauzione più alta, che ha indicato il minor tempo per il versamento del saldo prezzo. A parità di tutte queste condizioni all'offerente che ha depositato l'offerta per primo.

10. ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Professionista delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

11. TERMINI PER IL SALDO PREZZO E PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

In caso di aggiudicazione, il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile) per il deposito del saldo del prezzo (prezzo al netto della cauzione versata) e delle spese (imposta di registro ipotecaria e catastale, eventuale IVA, spese di trascrizione del decreto di trasferimento, contributo sul compenso del delegato ex art. 2, comma settimo, DM 227/2015) è comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle ulteriori spese deve essere effettuato comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

Il mancato versamento del prezzo nel termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta e comunque non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione comporta la decadenza dall'aggiudicazione con

trattenimento della cauzione a titolo di multa e sanzione ex art. 587 c.p.c. e possibilità di condanna al risarcimento del danno ex art. 177 disp. att. c.p.c.

Entro il medesimo termine, l'aggiudicatario deve rendere al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 D.lgs. 231/2007 (dichiarazioni antiriciclaggio) a pena di decadenza dall'aggiudicazione con le medesime conseguenze prescritte per il mancato versamento del saldo prezzo (trattenimento della cauzione e condanna al risarcimento del danno).

[B]

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) deve essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva (salvo il caso di acquisto tramite mutuo bancario in cui è possibile depositare al professionista delegato assegno circolare) entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile), a pena di decadenza dall'aggiudicazione, trattenimento a titolo di multa della cauzione versata ed eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 177 disp. att. c.p.c.; entro il medesimo termine l'aggiudicatario, oltre al prezzo, dovrà versare gli oneri fiscali (nella misura e con le modalità che saranno indicati dal Professionista Delegato) e una quota del compenso del professionista delegato per il trasferimento del bene così determinata (già comprensiva dell'onorario per la trascrizione del decreto di trasferimento):

- € 693,00 per acquisti inferiori ad € 100.000,00
 - € 968,00 per acquisti compresi tra € 100.000,00 ed € 500.000,00
 - € 1.243,00 per acquisti superiori ad € 500.000,00
- il tutto oltre IVA (22%) e contributo previdenziale (4%).

2. Il pagamento del saldo prezzo e degli oneri fiscali va effettuato attraverso due versamenti differenti sul conto corrente della procedura; il pagamento della quota di compenso del professionista delegato a carico dell'aggiudicatario va effettuato tramite versamento diretto al Professionista Delegato.

3. L'aggiudicatario che intenda avvalersi di benefici fiscali dovrà farne richiesta e renderne le relative dichiarazioni all'atto dell'aggiudicazione e, se richiesta, produrre la relativa documentazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo.

4. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

[C]

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le informazioni relative alla vendita sono pubblicizzate attraverso:

- a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;
- b. la pubblicazione sui siti individuati per la pubblicità ex art.490 II co. c.p.c.:

www.asteannunci.it - www.astalegale.net - www.astejudiziarie.it

e:

www.idealista.it - www.casa.it - www.subito.it - www.bakeca.it

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e

non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che sono stati convertiti in pignoramento, che saranno cancellati a cura e spese della procedura;

e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;

f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

A V V E R T E

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. che, avvenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

I N F O R M A

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di funzionamento del portale del Gestore incaricato della vendita attraverso la consultazione del relativo sito web.

ASSISTENZA

Gestore incaricato delle vendite per la presente procedura è:

Aste Giudiziarie Inlinea spa

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione, è inoltre possibile ricevere assistenza, contattando il gestore tecnico Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ai seguenti recapiti:

- telefono: 0586/20141
- email: assistenza@astetelematiche.it

I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, esclusi festivi.

Per tutto quanto non direttamente contemplato dal presente avviso si rimanda alla legge e al regolamento ministeriale sulla vendita telematica.

Pavia, 11 aprile 2025

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

Il Professionista Delegato
Avv. Annamaria Silvano

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE